

Civile Ord. Sez. L Num. 28098 Anno 2017

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: BOGHETICH ELENA

Data pubblicazione: 24/11/2017

ORDINANZA

sul ricorso 26270-2012 proposto da:

C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA,

32, presso lo studio dell'avvocato

che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato , giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2017

S.R.L., in persona del

3277

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA I , presso

lo studio dell'avvocato che la

rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 874/2012 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 03/08/2012 R.G.N.

RILEVATO

che con sentenza del 3.8.2012, la Corte di appello di Torino, in riforma della pronuncia del Tribunale di Saluzzo, ha respinto la domanda di di risarcimento del danno per comportamento integrante mobbing da parte del datore di lavoro, s.r.l., con decorrenza giugno 2002, rilevando l'insussistenza di una molteplicità di comportamenti persecutori (trattandosi di episodi collocati a notevole distanza uno dall'altro e in numero assai limitato);

che avverso questa pronuncia ricorre il per cassazione prospettando un motivo ricorso;

che la società resiste con controricorso, illustrato da memoria;

CONSIDERATO

che l'unico motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 2087 cod.civ. nonché vizio di motivazione avendo, la Corte distrettuale, trascurato la strategia unitaria persecutoria con finalità di emarginazione del dipendente manifestatasi, senza ragionevole spiegazione (se non quello della partecipazione alle rappresentanze sindacali), dopo dodici anni (dalla data di assunzione) di sereno svolgimento del rapporto di lavoro e non essendo stato esaurientemente spiegato dal consulente tecnico d'ufficio la "ovvietà" della pre-esistenza del disturbo paranoide di personalità che affligge il

che questa Corte ha affermato che, per la configurabilità del *mobbing* lavorativo debbono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (v. da ultimo Cass. nn. 2142/2017, 158/2016, 1258/2015, 17698/2014, 18836/2013);

che la ricostruzione della vicenda operata dal giudice di merito non è sussumibile nella fattispecie astratta così definita e si fonda su un giudizio valutativo immune da vizi

- n. 26270/2012 R.G.

logici e adeguato a sorreggere la decisione, dovendo osservarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, primo comma, cod.proc.civ., n. 5, non equivale alla revisione del "*ragionamento decisorio*", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità;

che non risulta contraddittorio l'iter logico seguito dalla sentenza impugnata ove ha rilevato «*le modalità e la inusitata frequenza con cui [il datore di lavoro] ha esercitato il potere disciplinare*», trattandosi della valutazione di (quattro) episodi concernenti l'utilizzo del vestiario aziendale circoscritti tra giugno e ottobre 2005, distaccati - come ha rilevato la Corte distrettuale - da un lasso di tempo apprezzabile sia da precedenti episodi (due contestazioni disciplinari dell'ottobre 2003) che da quelli successivi (contestazione disciplinare, non seguita da sanzione, del novembre 2006; sanzione disciplinare del settembre 2007, successivamente dichiarata giudizialmente illegittima) e, quindi, sforniti ~~di integrare~~^{DEE} il carattere della sistematicità, della durata dell'azione e non collegati tra loro da un medesimo intento persecutorio (pag. 16 sentenza impugnata);

che i dedotti vizi di motivazione non corrispondono al modello enucleabile negli esposti termini dal n. 5 del citato art. 360 cod.proc.civ., poichè, si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice del ~~giudizio~~^{MERITO} nel valutare le stesse risultanze istruttorie da quest'ultimo esaminate; nel trarne implicazioni e spunti per la ricostruzione della vicenda in senso difforme da quello esposto nella sentenza impugnata; nel desumerne apprezzamenti circa la maggiore o minore valenza probatoria di alcun elementi rispetto ad altri, incidendo sull'intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all'ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità (v. ex plurimis Cass. n. 6288 del 2011);

che, infine, con riguardo ai lamentati errori e alle lacune della consulenza tecnica d'ufficio, sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, quando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. nn. 3307/2012, 22707/2010, 569/2011),

n. 26270/2012 R.G.

non essendo stata denunciata alcuna palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica od omissione di accertamenti strumentali;

che il ricorso va respinto e ^{CHE} le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2017.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale